

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Determina 17 luglio 2017, n. 961**

**Procedura di VIA. Proponente G.ECO.MAT.**

**OGGETTO: ESERCIZIO DI IMPIANTO ESISTENTE PER LA SELEZIONE, RECUPERO E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI E MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' DI COSTRUZIONI, DEMOLIZIONI E SCAVI, UBICATO IN ZONA PIP DEL COMUNE DI TAVIANO. PROPONENTE: G.ECO.MAT S.R.L. (P. IVA 04731250751). VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. (D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001).**

#### **IL DIRIGENTE**

##### **Visti:**

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

##### **Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali ope-

- ranti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall'articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

**Dato atto:**

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

**Premesso:**

- che con istanza di data 17/06/2016, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. 36006 dello 01/07/2016, G.ECO.MAT S.r.l. (P. IVA 04731250751), società con sede legale in Piazza del Popolo n.10/A - Taviano, legalmente rappresentata da Grimaldi Andrea, ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. n.11/2001, per l'esercizio di un impianto, già realizzato, di selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti speciali e materiali inerti provenienti da attività di costruzione, demolizione e scavo, ubicato in Zona P.I.P. del Comune di Taviano;
- che in allegato alla istanza sono stati trasmessi, in formato cartaceo e su supporto informatico, i seguenti elaborati scritto-grafici (recanti data del gennaio 2016):
  - Rel.1 - Relazione Tecnica Generale;
  - Rel.2 - Relazione geologica, idrogeologica e geotecnica;
  - Rel.3 - Relazione preliminare ambientale;
  - Rel.4 - Relazione trattamento acque meteoriche;
  - Rel.5 - Relazione valutazione emissioni in atmosfera;
  - Rel.6 - Relazione valutazione previsionale di impatto acustico;
  - Rel.7 - Piano di monitoraggio;
  - Rel.8 - Computo metrico;
  - TAV.1 - Inquadramento territoriale-urbanistico;
  - TAV.2 - Inquadramento geologico, idrogeologico, ambientale;
  - TAV.3 - Planimetria stato di fatto - Piano quotato;
  - TAV.4 - Planimetria generale-Layout di produzione;
  - TAV.5 - Schema impianto abbattimento polveri;
  - TAV.6 - Schema impianto idrico fognante;
  - TAV.7 - Vasca trattamento acque meteoriche;
- che la attività proposta rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06, poiché riconducibile alle fattispecie di cui al Paragrafo 7, punto "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con nota n. 38490 del 12/07/10/2016, indirizzata per conoscenza al Comune di Taviano, ha richiamato gli adempimenti di legge, in capo al proponente, in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico;
- che lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Taviano, con nota n. 9279 del 16/08/2016, acquisita al protocollo della Provincia con il n. 44699 del 30/08/2016, ha trasmesso copia del pubblico avviso del procedimento, restato affisso all'Albo pretorio elettronico per 45 giorni consecutivi;
- che la società proponente ha provveduto alla pubblicazione dell'avviso del procedimento e dell'avvenuto deposito degli elaborati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 72 del 23/06/2016, fornendone evi-

- denza con comunicazione di data 06/10/2016 (in atti al protocollo n.54504 dell'11/10/2016);
- che il Servizio Ambiente, con nota n. 65804 del 23/11/2016, preso atto delle misure di partecipazione, ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l'avvio del procedimento e, contestualmente, alla indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 13/12/2016;
  - che con nota n. 74021 dello 07/12/2016 (registrata in atti al protocollo n. 68968 dello 09/12/2016), il DAP Lecce di ARPA PUGLIA ha informato «... che alla data attuale non risulta pervenuta presso questo DAP la documentazione relativa; pertanto si richiede il rinvio della Conferenza a seguito dell'avvenuta trasmissione degli elaborati con tempi compatibili con l'istruttoria»;
  - che il Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE - AREA SUD, con nota n. 196769 del 13/12/2016, acquisita il 15/12/2016 al protocollo n. 69997, ha posto in evidenza che « ... per quanto concerne gli aspetti di natura igienico-sanitaria, l'esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell'opera di entità tale da rendere necessaria la procedura di V.L.A.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;
  - che in data 13/12/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della Conferenza di Servizi;
  - che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta, come da verbale trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti interessati in allegato a nota 15/12/2016, n. 70307, sono di seguito riportate:

«... omissis .....

*I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la sola presenza di:*

- G.ECO.MAT S.r.l.: Sig. Andrea Grimaldi, Legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
- COMUNE DI TAVIANO: Dott. Antonio Tenuzzo, Responsabile SUAP;
- PROVINCIA DI LECCE: Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

*e la assenza di:*

- ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- ASL LECCE - Area Sud - SISP;

*alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.*

*Preliminarmente si dà lettura di nota (protocollo n.74021 dello 07/12/2016) con cui ARPA Puglia - DAP Lecce ha chiesto il rinvio a nuova data della seduta odierna, non avendo ancora ricevuto la documentazione di progetto.*

*Il coordinatore della Conferenza provvede inoltre a informare che il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL Lecce Sud, con nota di nota 13/12/2016, protocollo n. 196769, ha comunicato di ritenere « ... che per quanto concerne gli aspetti di natura igienico-sanitaria, l'esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell'opera di entità tale da rendere necessaria la procedura di V.I.A.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri».*

*Come riportato negli atti di progetto, la società proponente opera nel campo dell'edilizia e intende estendere l'attività al recupero dei rifiuti inerti, in particolare di quelli della Tipologia 7 di cui all'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 05/02/1998, avvalendosi della procedura autorizzativa di cui agli articoli 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006.*

*L'attivazione della procedura di verifica si è resa necessaria poiché la società è intenzionata a trattare una quantità di rifiuti eccedente le 10 tonnellate/giorno, tale da rientrare nella fattispecie delle attività di cui alla voce "z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" del Paragrafo 7, Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006.*

*A tale ultimo riguardo, il dottor Piccinno chiede al progettista di fornire ulteriori informazioni rispetto a*

quelle desumibili in Relazione Tecnica, da una tabella riepilogativa delle tipologie di rifiuti trattati e dei loro quantitativi, specificando, per ogni singola tipologia di rifiuto, quali operazioni di recupero tra quelle indicate (R5, R13) si prevede di effettuare. Tale puntualizzazione si rende necessaria per la circostanza che operazioni di recupero R5 per la capacità annua di progetto (40.000 tonnellate) equivalgono a una potenzialità giornaliera che eccede la soglia di 50 tonnellate/giorno, con la conseguenza che l'attività dell'impianto, giacché riferibile alla voce "A.2.f)" dell'Elenco A.2 allegato alla L.R. 11/2001, necessita di assoggettamento alla VIA "ordinaria".

Per risposta alla suddetta richiesta l'Ing. Corianò consegna una nuova tabella riepilogativa, che viene acquisita agli atti, riportante tipologie e quantità di rifiuti da recuperare, e relative operazioni di recupero. Tale tabella sarà allegata al verbale dell'odierna seduta della Conferenza.

L'allestimento dell'impianto è previsto su un lotto di terreno, avente estensione di circa 7.000 mq, sito nella Zona Industriale di Taviano, tipizzato come D1.1. Esso sarà dotato di due distinti accessi sulla strada comunale, con i settori da destinare alla messa in riserva pavimentati con massetto in calcestruzzo con griglie di intercettazione delle acque meteoriche. Le superfici in terra battuta saranno destinate allo stoccaggio delle materie prime seconde ottenute dalla lavorazione. I due box prefabbricati già installati ospiteranno ufficio e servizi igienici.

Sull'area pavimentata sarà collocata un'unità amovibile di frantumazione, dotato di vaglio, nastri trasportatori, deferrizzatore e ugelli nebulizzatori di acqua.

Una rete idrica alimenterà altri dispositivi di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri diffuse dagli stoccaggi a cumulo. Quale ulteriore misura di contenimento delle polveri e dei rumori è prevista la realizzazione di barriera arborea perimetrale.

I rifiuti saranno messi in riserva, movimentati, sottoposti a frantumazione, deferrizzazione, vagliatura e stoccaggio per granulometrie separate.

Negli elaborati tecnici si evidenzia che l'attività non produrrà quantitativi di polveri diffuse superiori al limite di 5 mg/Nmc. La relazione previsionale d'impatto acustico prodotta evidenzia la compatibilità dell'impianto con i limiti emissivi previsti normativamente.

Da parte dei rappresentanti della Provincia si evidenzia che l'area di intervento, per quel che concerne la possibilità di utilizzo delle acque sotterranee, è parzialmente interferente con la fascia di rispetto di 500 metri all'intorno dello scarico del depuratore cittadino, prevista dal Regolamento Regionale n.5 dello 03/11/1989.

Il progettista riferisce che le acque meteoriche di prima pioggia saranno gestite come rifiuto (prelevate mediante autospurgo), mentre quelle di seconda pioggia, dopo il trattamento di depurazione in loco, saranno riutilizzate per l'abbattimento delle polveri, in aggiunta a quelle emunte dal pozzo presente, oppure per l'irrigazione delle aree a verde.

Il responsabile del SUAP esprime per quanto di competenza parere favorevole all'intervento, fermo restando che la società deve garantire che la conduzione dell'impianto non dovrà determinare disagi ai residenti nell'area industriale.

La Conferenza sospende i propri lavori alle ore 12, per essere riconvocata a data da definirsi.

Il presente verbale, corredato da parere ASL e da tabella riepilogativa di tipologie e quantità dei rifiuti e delle relative operazioni di recupero (prodotta in data odierna dal proponente), sarà comunicato alle Amministrazioni/Enti interessati»;

- che con nota n. 24411 del 27/04/2017, il Servizio Ambiente, al fine di acquisire le determinazioni conclusive per quanto di competenza dei soggetti interessati, ha convocato, per il giorno 18/05/2017, la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, con nota n. 31515 del 18/05/2017, assunta in atti al protocollo n. 29172 del 19/05/2017, si è pronunciata, per quanto di competenza, per un assoggettamento a Valutazione di Impatto Ambientale del progetto;
- che in data 18/05/2017 si è tenuta la seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti convocati in allegato a nota 18/05/2017, n. 29040;

- che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito riportate:

«... omissis .....

*I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il quale, constatata la sola presenza di:*

- *G.ECO.MAT S.r.l.: Sig. Andrea Grimaldi, Legale rappresentante; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;*
- *COMUNE DI TAVIANO: Dott. Antonio Tenuzzo, Responsabile SUAP;*

*e la assenza di:*

- *ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;*
- *ASL LECCE - Area Sud - SISP;*

*alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.*

*Il coordinatore della Conferenza provvede a informare che il DAP Lecce di ARPA PUGLIA, con nota prot. n. 31515 del 18/05/2017, ha comunicato di ritenere, a seguito dell'istruttoria della documentazione in atti, per quanto di stretta competenza, che il progetto debba essere assoggettato alla procedura ordinaria di VIA.*

*Per completezza d'informazione dei partecipanti alla Conferenza il predetto parere dell'Agenzia sarà allegato al verbale della seduta odierna.*

*Il responsabile del SUAP conferma il parere favorevole all'intervento, sotto il profilo della sua conformità al vigente strumento di pianificazione urbanistico-edilizia, ribadendo la necessità conduzione l'esercizio dell'impianto non determini disagi ai residenti in zona.*

*La Conferenza, avendo acquisito i pareri definitivi di ARPA Puglia, ASL LECCE – AREA SUD e Comune di Taviano conclude i propri lavori alle ore 11,15.*

*Il presente verbale, corredato dalla nota parere ARPA n. 31515 del 18/05/2017, sarà comunicato alle Amministrazioni/Enti interessati »;*

**Considerato che il funzionario responsabile del procedimento, espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, ha riferito quanto di seguito.**

La proponente GECOMAT S.r.l. opera nel settore dell'edilizia in generale, delle demolizioni e/o costruzioni pubbliche e/o private e nell'attività di scavo di terre e rocce.

Con l'intento di ampliare la propria attività produttiva, l'azienda ha previsto la realizzazione di un centro di selezione, recupero e messa in riserva dei rifiuti e materiali e materiali inerti provenienti dall'espletamento delle suddette attività. Il centro è stato già realizzato e portato a termine con regolare autorizzazione del Comune di Taviano (Atto Unico n. 21/2006 e Autorizzazione Unica n. 9 del 19/03/2010 – variante). Esso è in possesso di certificato di agibilità (n. 27 dello 02/09/2010).

L'area interessata ha un'estensione areale pari a 4.880 mq (area già recintata) ed è ubicata in ZONA P.I.P. - D1.1 "Industriale Esistente" lotto 101 e nel vigente strumento urbanistico ed è censita al Foglio 12, particelle 574, 53 e 941.

Il lotto è confinante a ovest e sud con la strada di piano "Via Edison" che consente l'accesso all'area, a nord con altra attività produttiva, a est con linea ferroviaria.

Nello specifico, a valle dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti/materiali provenienti dalle suddette attività, l'impianto in oggetto è destinato alla selezione, recupero e messa in riserva per successivi riutilizzi; in particolare delle tipologie annoverate al punto 7 (Rifiuti ceramici e inerti) del D.M. 5/2/98, così come modificato dal D.M. 186 dello 05/04/2006.

Si tratta delle operazioni che nell'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. n.152/2006 sono codificate come "R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" ed "R13 - Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)".

Sulla base delle superfici di stoccaggio disponibili il proponente ha calcolato una capacità annua pari a circa 40.000 tonnellate/anno (sulla scorta di 300 giorni lavorativi annui), così ripartite:

- R13: 25.000 t/anno, equivalenti a 83,3 t/giorno;
- R5: 15.000 t/anno, equivalenti a 50,0 t/giorno.

**Tutto ciò esposto e considerato in premessa, preso atto:**

- dell'avvenuto espletamento delle misure volte a favorire la partecipazione del pubblico al procedimento, tramite:
  - 1) affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Taviano dell'avviso riguardante la verifica di assoggettabilità del progetto, dal 21/06/2016 allo 06/08/2016;
  - 2) pubblicazione del medesimo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia B.U.R.P. n.72 del 23/06/2016;senza che nel periodo utile siano pervenute osservazioni;
- del parere favorevole espresso dal *Responsabile SUAP* del Comune di Taviano, *fermo restando per il proponente l'obbligo di garantire che l'esercizio dell'impianto non determini disagi ai residenti nell'area industriale*;
- del parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE - AREA SUD, che « ... per quanto concerne gli aspetti di natura igienico-sanitaria, l'esecuzione del progetto in esame non produca effetti significativi ambientali e, pertanto, non sussistono fattori legati alla realizzazione dell'opera di entità tale da rendere necessaria la procedura di V.LA.. Viene comunque fatta salva la valutazione ad opera di ARPA Puglia circa la stima previsionale di impatto acustico e di ricaduta delle emissioni di polveri»;
- che ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce ha posto in evidenza quanto di seguito:

«... omissis .....

Preso atto:

- della documentazione pervenuta a questo DAP con prot. ARPA n. 74409 del 12.12.2016;
  - del verbale della prima conferenza dei servizi del 13.12.2016 (prot. ARPA n. 76422 del 19.12.2016) e della nuova tabella riepilogativa riportante tipologie e quantità di rifiuti che il proponente intende trattare, depositata dal progettista in sede di conferenza dei servizi e trasmessa allo Scrivente DAP di Lecce dall'AC in allegato al verbale dell'Ufficio V.I.A., V.Inc.A., Settore Ambiente della provincia di Lecce (prot. n.70307 del 15.12.2016);
  - della superficie dell'impianto;
  - della quantità di rifiuti che l'impianto intende trattare (40.000 t/a di cui 15.000 in "R5" equivalenti a 50 t/g per 300 gg lavorativi annui; 25.000 t/a in "R13" equivalenti a 83,3 t/g per 300 gg lavorativi annui;
  - della tipologia di rifiuti che l'impianto intende trattare (CER 200301 rifiuti urbani non differenziati);
- Tanto premesso e preso atto di quanto sopra, questo DAP, a seguito dell'istruttoria della documentazione pervenuta e in atti, ritiene, per quanto di stretta competenza, che il progetto in questione venga assoggettato alla procedura ordinaria di VIA per i seguenti motivi di seguito elencati:
- non si ritengono le superfici disponibili dell'impianto adeguate alla potenzialità indicata in progetto;
  - le tipologie di rifiuti che l'impianto intende trattare (CER 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati);
  - assenza di uno studio approfondito delle interferenze del traffico indotto dalla realizzazione dell'opera e della relativa attività sulla viabilità esistente;
  - assenza di una valutazione previsionale d'impatto acustico completa che consenta di effettuare un confronto tra lo scenario acustico prima della realizzazione dell'intervento, dovuto al contributo delle altre sorgenti sonore presenti (scenario ante-operam) e quello a seguito della realizzazione dell'intervento di progetto con il relativo contributo finale (scenario post-operam); i punti dei rilievi fonometrici eseguiti per la valutazione del clima acustico ante-operam devono essere scelti sulla base di un'analisi che tenga conto non solo dell'estensione dell'area considerata ma anche dell'eventuale presenza di recettori nell'area di influenza e devono essere rappresentati adeguatamente su opportuna cartografia;
  - assenza di approfondita valutazione d'impatto delle emissioni in atmosfera, comprensiva della ricostruzione delle condizioni meteorologiche e di ventosità dell'area in cui ricade l'intervento e la valutazione dei potenziali impatti cumulativi con le numerose attività presenti nell'area, si richiede che

*venga condotto uno studio di dispersione delle polveri con opportuno modello previsionale {AERMOD o modello tridimensionale di tipo CALPUFF} su un periodo di durata di almeno un anno, ricostruendo opportunamente la meteorologia locale, inoltre la valutazione della conformità dell'intervento agli standard di qualità dell'aria dovrà essere effettuata sommando le concentrazioni modellate ai livelli di inquinamento già presenti nell'area di interesse. Relativamente al PM 10 e al PM 2,5 dovranno, infine, essere fornite le mappe degli indicatori statistici normati (D.Lgs. 155/2010);*

**Ritenuto:**

- di condividere, in relazione alle peculiarità della Zona PIP in cui è localizzato il sito d'intervento (che si caratterizza per la presenza di fabbricati di civile abitazione), la inderogabilità di un puntuale approfondimento sulla entità e compatibilità dei potenziali impatti, nei riguardi dei residenti, connessi con la emissione di rumore e di polveri dall'impianto oggetto di valutazione;

**Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di ritenere, ai sensi e per gli effetti dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art.16 della L.R. 11/2001, **l'esercizio di impianto esistente per la selezione, recupero e messa in riserva di rifiuti e materiali inerti provenienti da attività di costruzioni, demolizioni e scavi, ubicato in zona PIP del Comune di Taviano** (in C.T. al Foglio 12, mappali 574, 53 e 941), proposto G.ECO.MAT S.r.l. (P. IVA 04731250751), **assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, per le motivazioni espresse in narrativa;
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente G.ECO.MAT S.r.l. (tramite PEC indirizzata a **gecomat@pec.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
  - COMUNE DI TAVIANO - S.U.A.P. (**suap.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it**);
  - ARPA PUGLIA - DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
  - ASL LECCE - Area Sud (**sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**);
- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
Ing. Rocco Merico